

COMUNE di CANICATTI Provincia di Agrigento	N. <u>37</u> del 25 giugno 2014
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	
Oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai signori Corsello Antonio e Lo Celso Pompea Rosalba Rainonda, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento sezione distaccata di Canicatti n. 94/2013"	

L'anno duemilaQUATTORDICI addì VENTICINQUE del mese di GIUGNO nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica – in sessione ordinaria* – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente – avv. Ivan Trupia, assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

In prosieguo, di seduta, al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PR	AS	CONSIGLIERI COMUNALI	PR	AS
DI BENEDETTO Fabio	X		COMPARATO Alessio	X	
MURATORE Calogero	X		GIARDINA Giovanni	X	
ASTI Gioachino	X		PARLA Rita		X
LICATA Domenico	X		SARDONE Antonino	X	
SACHELI Agata		X	LO GIUDICE Stefano	X	
MIGLIORINI Antonio	X		SAIEVA Diega		X
TRUPIA Ivan	X		VILLAREALE Salvatore		X
NICOSIA Salvatore	X		ROSSANO Alessandro		X
TIRANNO Antonio	X		CANI Gioachino	X	
DANIELE Diego	X		CANICATTI Giuseppe		X
GIARDINA Gioachino	X		BALDO MAROCCO Raimondo	X	
MILIOTI Giuseppe		X	BORDONARO Giuseppa	X	
MAIRA Antonio	X		NOCILLA Gioacchino		X
FRANGIAMONE Salvatore		X	SEMINATORE Manuela	X	
LA VALLE Salvatore	X		CACCIATO Antonio		X

PRESENTI Nro	20
--------------	----

ASSENTI Nro	10
-------------	----

Il Presidente invita il consiglio a trattare il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

"Riconoscimento debito fuori bilancio ai signori Corsello Antonio e Lo Celso Pompea Rosalba Raimonda, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento sezione distaccata di Canicattì n. 94/2013"

(Preliminarmente si dà atto che durante la discussione, in momenti diversi, sono entrati in aula i consiglieri: Nocilla, Parla, Saieva, Sacheli – *presenti n. 24*)

Il cons. Di Benedetto

Preliminarmente chiede notizie circa l'assenza dell'avvocatura comunale rilevando che la Commissione ha già sentito l'Avvocato Santamaria, ma soprattutto il Dirigente del settore economico finanziario perché uno dei tanti punti da sviscerare consiste nel come si debba pagare il debito. Ritiene che l'ing. Meli possa dare notizie solo sulla parte tecnica e non sull'iter che ha portato a sentenza. La Commissione ha fatto il proprio dovere ed ascoltato l'ing. Meli, l'Avv. Santamaria, la Dott.ssa Meli che ci ha dato spiegazioni esaustive sull'iter, fermo restando che sono disponibile a discutere il debito anche solo con l'ing. Meli, ma vuol puntualizzare su questa discrasia.

Cons. Licata

Chiede che il debito fuori bilancio in argomento sia tratta alla presenza del Dirigente della II Direzione e dell'Ufficio Avvocatura.

Presidente del consiglio

Ritiene che preliminarmente sia opportuno leggere il verbale della Commissione che si è occupata del debito.

Segretario Generale, dr Tuttolomodo

Tutti i passaggi del debito fuori bilancio, mi pare, egli dice, siano riportati nei verbali della Commissione. Annuncia che sta arrivando la Dirigente dell'Ufficio Finanziario e ribadisce che tutti i passaggi dei Funzionari sono trascritti e anche l'avvocato, assente, ha fatto la sua dichiarazione.

Cons. Nicosia

Comunica che il Segretario della Commissione che presiede ha notificato il resoconto del trimestre e ritiene che anche altri Segretari abbiano provveduto e di ciò vuole informare il consiglio comunale.

Inoltre, rappresenta che la I Commissione, in un trimestre ha fatto cinque sedute e dal resoconto di altre Commissioni si vedrà gli argomenti che hanno trattato e le sedute che sono state consumate. Quindi dà lettura dei seguenti verbali:

- verbale n. 13 del 29 maggio 2014, con l'audizione del responsabile della P.O. Ing. Meli,;

- verbale n. 19 del 05 giugno 2014;

- verbale n. 20 in cui l'ing. Meli e il dirigente dei Servizi finanziari anno relazionato fornendo tutte le risposte fatte dalla Commissione. Nel dettaglio formalizza che in caso di mancata approvazione della proposta di delibera da parte del Consiglio Comunale, entro il mese di giugno non si potrà procedere al pagamento della prima rata del debito e verrebbero attivate le procedure esecutive da parte dei creditori, con ulteriore aggravio del danno.

Inoltre, a seguito dell'approvazione della proposta, entro giugno per il pagamento si dovrà ricorrere ad attingere ai flussi di cassa ancor prima di potere accedere al mutuo.

La commissione si è aggiornata per avere chiarimenti su quanto scritto nella del Collegio dei revisori allegata al debito fuori bilancio, ove in particolare si evidenzia che in caso di mancato pagamento del debito i creditori potrebbero avviare la procedura esecutiva nei confronti dell'Amministrazione, nonché al pignoramento verso terzi.

La sentenza prescrive il pagamento del debito e la fattispecie, decisa con sentenza oggetto del riconoscimento del debito fuori bilancio, deriverebbe da accertamenti ed eventuali responsabilità per l'intempestiva immissione del decreto di esproprio delle aree oggetto di giudizio.

Dopo aver esaurito ed interpellato tutte le persone interessate a questo debito, la Commissione si è espressa nel seguente modo: Consigliere Asti favorevole riservandosi di intervenire in sede di Consiglio Comunale, fermo restando che alla base della sua valutazione vi era assoluta necessità del rispetto di una sentenza, onde evitare un ulteriore danno alle casse comunali.

Il cons. Nicosia

Ritiene necessario attenersi a quanto espressamente sancito dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti, circa l'assoluta necessità di individuare l'eventuale precisa responsabilità facendo presente che l'argomento è stato approvato a maggioranza con 06 favorevoli e 02

astenuiti.

Ing. Meli – responsabile P.O. N. 1 -- Direzione III

Preliminarmente fa notare, come già fatto in Commissione che nel corpo della proposta di deliberazione c'è una data errata.

Cons. Nicosia

Precisa che durante la relazione esposta dall'Ingegnere Meli in relazione alla proposta di delibera in esame, si evidenzia che a pag. 02, riga 02 sostituire 43.219 con 43.129. A pag. 02 riga 02 sostituire 01.01.2013 con 10.10.2013.

Ing. Meli, incaricato di P.O. n. 1 presso la III direzione, dichiara:

Il debito fuori bilancio nasce dal fatto che sono state urbanizzate alcune zone senza che fosse stato emesso il relativo decreto di esproprio. I fatti risalgono a tantissimo tempo fa, infatti alcune di queste strade credo siano state urbanizzate già nel 1973. Questo si rileva dalle mappe, dalla campitura con il nome della strada nelle planimetrie e comunque l'irreversibile trasformazione di tutta la zona diciamo che si è conclusa nel 1992 ed è appunto da questa data che il Giudice, condannandoci, ha fatto partire il calcolo diciamo della rivalutazione e degli interessi. Noi ovviamente ci siamo difesi. Tra l'altro debbo dire che in questa causa, il Consulente di parte del Comune sono stato io e nella relazione che all'epoca ho fatto, ho fatto notare intanto che le aree per cui si chiedeva la valutazione non erano il 100% delle aree ma erano il 50% delle aree.

Ho fatto notare pure che quelle aree erano state tutte alienate e tra l'altro siccome le concessioni che erano state rilasciate, erano state rilasciate con delle condizioni che quelle aree erano state destinate a strade e dovevano essere lasciate libere ed essere prese dal Comune senza che il proprietario o gli aventi diritto potessero vantare alcunché su queste aree.

Non è stato tenuto conto per nulla di questo e tra l'altro facevo notare che col trasferimento della proprietà, perché tutto ciò che era stato caricato per rilasciare la concessione edilizia e si trasferisce al nuovo proprietario, per cui facevo notare è che gli aventi diritto non erano i Corsello – Lo Celso, ma era sicuramente chi ad oggi detiene la proprietà dei fabbricati e delle abitazioni.

Un'altra cosa fatta notare e rilevare nelle controdeduzioni che il comune è stato condannato prendendo in riferimento un valore di mercato delle aree che è relativo alla data della sentenza; questo valore è stato ripreso per calcolare al 1992 l'importo che il comune avrebbe dovuto dare e su quello importo è stato calcolato sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria.

E' stato proposto ricorso a questa sentenza e la Corte di Appello ha nominato il C.T.U., è prevista la prima visita per giorno 01 luglio, per verificare i luoghi e farà la sua relazione, entro sessanta giorni.

Dopo provvederemo a fare le nostre controdeduzioni, considerato atto che il Comune è stato condannato ad una cifra abnorme, un milione 800 mila euro, che appunto nasce da questa circostanza e per casi analoghi per esproprio di aree destinate a strade, per esempio del piano particolareggiato, per il debito fuori bilancio Russo, il Giudice ha condannato il comune a pagare il 25% del valore dell'area perché si tratta di aree residue che urbanissimamente non hanno nessun valore. Tra l'altro queste aree urbanissimamente sono state più che sfruttate per realizzare volumetria e quindi sostanzialmente si spera in una sentenza favorevole che possa ridurre materialmente questo debito. Nel frattempo si è divenuti ad un accordo con la controparte per cercare di limitare quanto più possibile il danno ossia spalmare questo debito nel tempo, in maniera tale da confidare in una sentenza a noi favorevole.

Cons. Comparato, dichiara:

Si rivolge all'Ingegnere Meli per capire meglio la vicenda specie nel periodo 1973- 1992 e cosa sia accaduto in questo specifico ventennio; capire:

- per quale motivo non sia stato effettuato l'esproprio.
- se delle norme prevedevano la possibilità di appropriarsi di quell'area senza che era necessario fare l'esproprio, oppure è stata la mancanza di qualcuno non fare l'esproprio;
- se il valore del terreno è stato preso da una sentenza, se ci sono delle norme da bisogna rispettare oppure è soltanto il Giudice che stabilisce e si riporta il valore attuale a vent'anni fa;
- quanto sia estesa l'area.

Ing. Meli, incaricato di P.O. n. 1 presso la III direzione, in riferimento alle domande poste, dichiara che:

- o I metri quadrati sono circa 6.890 metri quadrati e non tutti ricadono in zona B, ma una porzione è in verde stradale che è stata valutata come zona agricola;
- o complessivamente si ha un valore di 140,00 euro al metro quadrato per 3.085,82 metri quadrati, mentre la rimanente parte è stata valutata a 5,00 euro al metro quadrato - 3.753,65;

- o il perito avrebbe voluto riportare queste somme alla data del '92 e da lì calcolare interessi di valutazione;
- o esisteva ed esiste tutt'ora, la legge sugli espropri, ma dagli atti in possesso non risulta nessun documento che fosse propedeutico all'esproprio, dovuto al fatto che nelle varie concessioni rilasciate, sia stata messa come condizione che quell'area doveva essere lasciata libera su cui successivamente l'Ente avrebbe provveduto a fare le urbanizzazioni, ma ciò nonostante, prosegue, siamo stati condannati ugualmente, precisando che non si tratta di tutta l'area, ma di alcune parti ove sono state rilasciate delle concessioni edilizie.

Cons. Licata

Dichiara di avere l'esigenza di chiedere qualcosa all'Avvocato, chi ha curato la pratica e discutere il debito alla sua presenza.

Cons. Muratore

Dichiara di trovarsi in imbarazzo perché, a suo giudizio, quello che dice la sentenza, non corrisponde alla sua volontà, in quanto nota alcune incongruenze, ma sarà costretto a liquidare il debito perché lo dice un Giudice che ritiene abbia sbagliato e viene meno il diritto del Consigliere Comunale di esprimere un proprio parere su questo debito, anche se ci sono nella sentenza delle incongruenze e non sa se votare favorevolmente possa fare un danno al Comune di Canicattì.

In questo senso fa presente che avrebbe delle cose da chiedere all'Avvocatura, vedere di preciso da dove si è partiti perché nel ricorso in appello dell'Avvocato Santamaria aveva riscontrato delle incongruenze, aveva chiesto parere all'ufficio tecnico che ha detto via libera per lo stesso motivo. L'incongruenza più palese è quella dell'esproprio che il Giudice ha stabilito per il 100% quindi in teoria siamo perdenti per un altro milione e 250 mila euro.

L'Avvocato Santamaria fa un ricorso alla Corte di Appello di Palermo per impugnare la sentenza e tra le carte non c'è la risposta della Corte e non ci sono le motivazioni dell'avvocatura nel presentare il ricorso, per cui stasera sarebbe stato fondamentale avere l'Avvocato in aula.

Questa sera dovrei votare il debito, prosegue Muratore, pur sapendo già che c'è un errore a prescindere dalle decorrenze, e accollare quello che ha stabilito il Giudice, senza fare le mie valutazioni perché secondo me quello che scrive l'Avvocatura alla fine ha una ragion d'essere e ribadisce che sarebbe stata utilissima la sua presenza per chiarire questi aspetti perché è fondamentale anche sapere perché la Corte di Appello abbia respinto senza una motivazione e su questo aspetto si riserva di intervenire.

Ing. Meli – Responsabile P.O. N. 1 – Direzione III

Precisa che il C.T.U. - l'Ing. Vassallo - su questo fatto palese del 50% e ha dato ragione all'ufficio e lo ha scritto nelle sue controdeduzioni, ma evidentemente non è stata letta.

Cons. Giardina, dichiara:

Condivido in pieno alcune valutazioni fatte da più parti in merito a questo debito e purtroppo ci ritroviamo a non potere reagire e dover pagare un debito in cui tra l'altro alcuni consiglieri non erano neanche nati.

Ci sarà stato un Giudice che avrà sbagliato sicuramente e non c'è ombra di dubbio che ha sbagliato. Ci saranno state perizie, contro perizie, ricorsi, contro ricorsi, poi alla fine il cerino ce l'abbiamo in mano noi questa sera e se sbagliamo a votare rischiamo anche di creare ulteriori danni non solo all'Ente, ma anche a noi stessi perché saremmo citati per eventuali danni che terzi potrebbero rivendicare.

Questo è un mio parere, per cui siamo costretti a votare secondo la legge. Personalmente aderirò, come ho sempre fatto, a votare i debiti fuori bilancio perché ritengo che vi sia un interesse pacifico e legittimo dell'Ente alla maggiore salvaguardia possibile.

Questa sera è il classico caso in cui un Consigliere Comunale nell'esercizio delle sue funzioni potrà trovare un rimedio per esempio inviare i documenti alla Procura della Repubblica, competente per territorio e farle analizzare per capire se ci sono delle eventuali responsabilità e qualcuno se le assume perché si è in presenza di un paradosso, ma purtroppo voterò sì.

Cons. Di Benedetto, dichiara:

Questo è un debito fuori bilancio che nasce da una sentenza di un Giudice. Le sentenze vanno rispettate, ci può essere stato un errore del 50% del calcolo della sorte capitale, ma un Giudice ha stabilito che non è così. Ci sarà un appello, ma un Giudice di primo grado intanto non ha accolto le nostre lagnanze, ma vi è di più. Abbiamo chiesto nelle more della sentenza di appello la sospensione del pagamento e la Corte di Appello in udienza collegiale l'ha respinto.

Vorrei fare una breve premessa, quali sono i doveri del Consigliere Comunale per quanto riguarda i debiti fuori bilancio. Intanto c'è poi la susseguibilità del debito all'interno della

fattispecie normativa, dobbiamo poi condurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, individuare le risorse per farvi fronte. La Dottoressa Meli qui presente perché non vorrei sbagliare ma di questo debito noi dovremmo riparlare perché noi per pagare questo debito dovremmo accendere un mutuo con la Cassa Deposito e Prestiti e se non sbaglio i mutui passano tutti dal Consiglio Comunale.

E' il Consiglio Comunale che deve votare l'accensione di un mutuo, lo dice la sezione della Corte dei Conti, che dice anche: "accerta le cause che hanno originato l'obbligo anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità." E' inutile che ci nascondiamo le responsabilità ci sono. La responsabilità morale e materiale di questo debito è di un Funzionario che per tanti anni è stato il gioiello di questa Amministrazione e anche il Collegio dei Revisori lo scrive nella loro relazione: "accertare chi ha contratto questo danno."

Tutto nasce dal fatto di avere occupato uno spazio e attivare le procedure di esproprio, invece non ci siamo curati dei proprietari e ricerchiamo se il Giudice ha sbagliato, ma questa Amministrazione, la precedente e chi ha governato, l'ufficio tecnico che nel corso degli anni ha solo allontanato la gente per paura non si è attivata.

La sentenza è impietosa, va rispettata e va eseguita perché il Giudice amministra giustizia secondo legge e coscienza, non ha tenuto conto delle lagnanze dell'Amministrazione e dell'Avvocatura perché avrà avuto le sue ragioni dal punto di vista giuridico.

L'occupazione di un fondo di proprietà dei signori Corsello e Lo Celso, sito in Canicattì, porzione estesa per quasi sei mila e rotti metri quadrati, l'occupazione di urgenza per la realizzazione di strade urbane, assenza di apposito procedimento esecutivo con l'irreversibile trasformazione costituendo l'illecito permanente.

L'Avvocatura per difendersi utilizza un metodo diverso e dice: "Sì, vero è, non abbiamo fatto l'espropriazione quindi la pubblica utilità non c'è più" e vogliamo acquisire questo terreno per usucapione previsto dalla legge.

In questo il Giudice ci ha bastonato e dice chiaramente nella sentenza: "Invero non essendo stato tempestivamente varato il decreto di esproprio, si è verificata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la Pubblica Amministrazione ha costituito illecito permanente.

In questa vicenda abbiamo sbagliato tutto, ma l'errore più grosso è stato fatto quando i proprietari hanno invano cercato per anni di raggiungere una transazione con il Comune e l'Ingegnere Capo quando governava questo ufficio ha sempre risposto: "Fate causa tanto le perdetate tutte." I proprietari che ora hanno vinto la causa si sarebbero accontentati di poco, non avremmo pagato questa cifra. Ora si sta con la speranza che in appello passi la linea dell'usucapione e quindi dovremmo ritornare in possesso di tutte le somme o quanto meno che passi la linea che lo pagheremo al 50%.

Intanto il Giudice in primo grado di questa storia non ne ha tenuto conto ed in sede dibattimentale, l'ha detto anche l'Ingegnere Meli, questa storia è venuta fuori in sede dibattimentale questa nostra lagnanza, ma il Giudice non ne ha tenuto conto ed un motivo ci dev'essere, ma alla base di tutto c'è non è stata fatta l'attività espropriativa che avrebbe giustificato la pubblica utilità.

Non abbiamo evitato questa causa cercando di raggiungere un accordo equo con i proprietari per i motivi prima espressi e mi viene spontaneo dire, che in questo Comune abbiamo perso l'abitudine delle transazioni perché tanto abbiamo l'Ufficio Avvocatura, che non paghiamo, e possiamo fare causa a tutti, ma cos' non è perché Avvocati non ne paghiamo?" Non è così perché poi ne piangiamo le conseguenze. Ne piangiamo le conseguenze intanto con poi si pagano le conseguenze.

Dssa Meli, dirigente finanziario, dichiara:

Attivare le procedura di blocco non significa bloccare il pagamento, ma dichiarare un po' il dissesto, ma non ci sono ancora le condizioni e con questo rientro del debito così frazionato il Comune di Canicattì abbia la capacità finanziaria di poterlo pagare, se non sussistono altri elementi fuorvianti di debiti fuori bilancio di consistenza o di decreti ingiuntivi successivi a questo, ritengo che questa procedura ancora non venga applicata all'Ente.

Non è da escludere, però, che se dovesse arrivare un'altra sentenza di questo calibro, sottoporrà al Consiglio Comunale le procedura di blocco di tutte le procedure esecutive ed in realtà la Corte dei Conti viene ad amministrare contabilmente l'Ente. Significa una forma di dissesto guidato che ha gli stessi effetti del dissesto per cui si sta tentando finanziariamente di non arrivare ad un'estrema conseguenza perché è deleterio per l'Ente, ma se questi debiti dovessero assalirci in maniera così forte con delle procedure esecutive, avrò l'obbligo di salvaguardare l'Ente di ulteriore danno.

Cons. Di Benedetto, dichiara:

Un merito va dato alla dssa Meli e all'Ing. Meli che siete riusciti, questo è giusto specificarlo, a raggiungere un accordo con la controparte per cercare di diluire il debito.

Il merito è anche dell'opera di convincimento di chi si è attivato, cioè degli uffici, a convincere la controparte ad attivare questa procedura di spalmatura del debito, molto delicato che personalmente voterò perché sono convinto di quello che faccio. E' mio dovere votare il debito fuori bilancio. C'è una sentenza che parla chiaro perché il Giudice ha stabilito e non siamo nemmeno sicuri che in appello potremmo avere ragione.

Nostro dovere è riportare come diceva questo debito fuori bilancio nei binari del corretto pagamento ed accendere il mutuo, ma il fatto più importante è un altro: su questo debito fuori bilancio non mi fermo perché si devono accertare le responsabilità di chi allora non fece la procedura espropriativa, chi non ha cercato la transazione, chi ci ha portato con questo debito fuori bilancio sull'orlo del baratro.

Questo debito siamo stati sfortunati che la Corte di Appello in sede collegiale ha respinto l'istanza di sospensione. Abbiamo avuto la fortuna che un altro debito di entità quasi simili, la Corte di Appello ci ha autorizzato la sospensione del pagamento, ma prima o poi il debito doveva pagarsi.

Su questo debito ci sono precise responsabilità da parte di chi ha retto l'ufficio tecnico e ciò deve venir fuori sia alla Procura della Repubblica, sia alla Corte dei Conti, sia alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il responsabile deve pagare perché i Funzionari sono pagati fior di quattrini e devono amministrare la cosa pubblica. In questo caso qualche Funzionario ci ha arrecato un danno che sta portando il Comune sull'orlo del dissesto e il Consiglio Comunale, sia maggioranza che opposizione, non lo può consentire.

Il Presidente a questo punto, ultimati gli interventi, pone in votazione l'argomento per appello nomina, durante la quale si acquisiscono le seguenti dichiarazioni di voto:

Cons. Licata, dichiara: *"Ho chiesto la presenza dell'Avvocato per la discussione di questo debito proprio perché avevo delle domande da fare, ragion per cui a nome del gruppo usciamo dall'aula per non votare questo debito perché volevo che ci fosse la presenza dell'Avvocato quindi io non voto.*

(Si susseguono dei chiarimenti tra il cons. Licata e il Segretario Generale, circa la dichiarazione di voto effettuare e alla fine il consigliere si dichiara assente alla votazione).

Cons. Nicosia, dichiara: *"Esprimo il mio parere favorevole al debito in oggetto però devo far notare che anche questa volta, cari Consiglieri, impegni, mal di pancia, l'aula è vuota. Questo domani lo comunichiamo alla città. Manca il senso di attaccamento e responsabilità alla città. I Consiglieri Comunali vengono solo a passare tempo ed a non assumersi i diritti, i doveri che la gente ci vota per stare qui dentro.*

Cons. Comparato, dichiara: *"Preannuncio il mio voto favorevole, votando così come tutti gli altri debiti fuori bilancio assumendomi la responsabilità nel ruolo diciamo che ognuno di noi svolge nell'aula nonostante la consapevolezza che un debito così pesante sicuramente non potrà dare delle difficoltà al nostro Ente. Nonostante tutto c'è una sentenza che va rispettata e quindi chi ha subito un danno è giusto che venga risarcito"*

Ultimata la votazione, la stessa ha dato il seguente risultato:

PRESENTI N. 16 consiglieri

Hanno votato:

A FAVORE N. 16 consiglieri

CONTRO Nessun consigliere

ASTENUTI Nessun consigliere

ASSENTI N. 14 consiglieri

(Muratore, Licata, Sacheli, Migliorini, Giardina Gno, Milioti, Maira, Frangiamone, Villareale, Rossano, Canicatti, Bordonaro, Seminatore, Cacciato)

Il Presidente, accertato l'esito della votazione, ne proclama l'esito, in virtù del quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di pari oggetto – allegato A);

Visto il risultato della superiore accertato e proclamato dal Presidente;

Con voti unanimi (n. 14 assenti)

DELIBERA



CITTA' DI CANICATTI
(Provincia Regionale di Agrigento)

Ufficio Tecnico

C.C. 25/Gen/2014
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER
IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai Signori Corsello Antonio e Lo Celso Pompea Rosalba Raimonda, in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicatti N. 94/2013.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. n.° 1

ALL. "A"

PREMESSO che:

- con atto di citazione notificato il 16/10/2009 i signori Corsello Antonio e Lo Celso Pompea Rosalba Raimonda convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicatti, il Comune di Canicatti in persona del Sindaco pro-tempore, per avere riconosciuto il risarcimento danni per l'occupazione di un fondo di loro proprietà sito in territorio di Canicatti per una porzione estesa mq 6890, di cui l'Ente convenuto ne aveva ordinato l'occupazione d'urgenza, per la realizzazione di strade urbane, in assenza di apposito procedimento espropriativo, per la quale con l'esecuzione dell'opera pubblica, si era verificata l'irreversibile trasformazione costituendone un illecito permanente:

- il Comune di Canicatti, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e, preliminarmente, eccepiva l'avvenuto acquisto per usucapione del fondo;

- detto giudizio si è concluso con la Sentenza del Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicatti, N. 94/13 inviata all'U.T.C. dall'Avvocatura Comunale in data 28/06/2013 Prot. n. 30066, notificata in forma esecutiva in data 21.06.2013 Prot. n. 28877, con la quale il Giudice condanna il Comune di Canicatti in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore dei signori Corsello Antonio e Lo Celso Pompea Rosalba Raimonda, a titolo di risarcimento danni della somma di € 450.783,10 per la perdita della proprietà riguardo all'effettivo utilizzo di mq 6.839,47 di terreno, a partire dal 1992, data di irreversibile trasformazione del fondo, rivalutato di anno in anno, alla stregua degli indici ISTAT, sull'importo iniziale, computati gli interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità sino alla data della sentenza; nonché al pagamento in favore degli attori delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A., e le spese di C.T.U.;

- con la suddetta nota l'Avvocatura Comunale, nelle more dell'istruttoria da parte dell'U.T.C., ha specificato che avrebbe formulato parere in ordine alla proponibilità di gravame avverso la sentenza n. 94/13;

- con nota Prot. n. 40376 del 20.09.2013 l'Avvocatura Comunale ha espresso parere sulla proponibilità di atto di appello in quanto, il Giudicante, nella pronuncia di condanna relativa al risarcimento del danno da occupazione usurpativa per la somma di € 450783.10 posta a carico del Comune di Canicatti, non ha tenuto conto, nella quantificazione del ristoro indennitario, della effettiva quota di proprietà spettante agli attori sulle aree *de quibus*, pari al 50% e, quindi, la misura del risarcimento del danno sarebbe dovuta essere pari ad € 225.391,53, anziché € 450.783.10, oltre, che per ridimensionare la condanna al risarcimento, tenuto conto, dell'acquisto per usucapione da parte del Comune di Canicatti del diritto di proprietà e/o in via graduata della servitù d'uso pubblico delle aree degli attori, destinate a strade di cui alle aree S1 est (Via Ciarrocco) di mq 903,57 nonché, le superfici destinate a strade di cui alle aree S2 ovest (Via Cimabue) di mq 2.185,25 per un totale di mq 3.085,82;

- con nota Prot. n. 41119 del 27.09.2013, l'U.T.C. ha comunicato all'Avvocatura Comunale di condividere il parere espresso e che, pertanto, ritiene che si debba procedere nella proponibilità di atto di Appello avverso la Sentenza n. 94/13;

- l'Avvocatura Comunale con nota Prot. n. 43463 dell'11.10.2013 ha comunicato che in data 09.10.2013 ha depositato il ricorso ex art. 351 c.p.c. sull'istanza di immediata sospensione della sentenza n. 94/2013, nel giudizio di appello iscritto al n. 1656/2013 resa dal Tribunale di Agrigento, proposto al fine di ottenere prima dell'udienza di comparizione, l'autorizzazione alla sospensione della sentenza *de qua*, e che il Presidente della Prima Sezione della Corte di Appello

di Palermo, con provvedimento del 09.10.2013, pervenuto per via fax in pari data, acquisito al Prot. n. 43219 del 01.01.2013, ha disposto la convocazione della parti per la trattazione dell'istanza di sospensione della sentenza *de qua*, all'udienza collegiale del 04.12.2013 sospendendo, provvisoriamente, ritenuta l'urgenza, l'efficacia della sentenza impugnata fino alla data dell'udienza fissata:

- l'Avvocatura Comunale con nota Prot. n. 53028 del 17.12.2013 ha comunicato che a seguito dell'udienza del 04.12.2013 la Corte Territoriale, con nota Prot. n. 52775 del 16.12.2013, ha sciolto la riserva assunta in tale data e con ordinanza del 10.12.2013, comunicata a mezzo Pec. il 16.12.2013, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, pertanto, la sentenza *de qua* è esecutiva ai fini del pagamento delle somme statuite;

- l'Avvocatura Comunale con nota Prot. n. 8397 del 21.02.2014 ha comunicato che ha già provveduto alla liquidazione dell'onorario per la C.T.U. svolta dall'Ing. Nicolò Vassallo, come da decreto di liquidazione emesso dal Giudice, Dott. Santoro, in data 24.01.2013, che liquida al C.T.U. *"la complessiva somma di € 3.600,00 oltre accessori di legge che pone provvisoriamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50%"*, liquidando l'importo di € 2.265,12, giuste D.D. n. 376 del 22.02.2013 d'impegno di spesa e D.D. n. 312 del 14.02.2014 di liquidazione:

CONSIDERATO che:

- l'Avvocatura Comunale con nota Prot. n. 4089 del 27.01.2014 ha trasmesso atto di precetto Prot. n. 3785 del 24.01.2014, inviato dallo studio legale Vincenzo Avanzato con il quale ha intimato e fatto precetto al Comune di Canicattì, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, di provvedere al pagamento in favore dei signori Corsello Antonio e Lo Celso Pompea Rosalba Raimonda della complessiva somma di € 1.235.315,39, oltre alle successive spese e compensi occorrenti sino all'effettivo soddisfo, anch'esse precettate;

- l'Avvocatura Comunale con nota Prot. n. 14284 del 28.03.2014, comunica che a seguito della notifica dell'atto di precetto Prot. n. 3785 del 24.01.2014, per il pagamento delle somme di cui alla sentenza n. 94/2013, tra Codesta Avvocatura e l'avv. Avanzato, procuratore di controparte, sono intercorsi diversi contatti verbali in ordine alla possibilità di un pagamento dilazionato delle somme, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dell'Ente Comunale alla ripetizione delle somme debende all'esito del giudizio di appello, pendente dinanzi alla Corte Territoriale di Palermo, distinto dal n. 1656/2013 R.G., avverso la predetta pronuncia del Giudice di primo grado. Sono intercorsi diversi contatti verbali anche, per le vie brevi tra Codesta Avvocatura e il Dirigente dei Servizi Finanziari sulla disponibilità finanziaria dell'Ente per il pagamento dilazionato delle somme di cui alla predetta sentenza, da sottoporre alla controparte, così distinto: un acconto di € 400.000,00 entro la seconda metà del mese di giugno c.a. a seguito di riconoscimento da parte del Consiglio Comunale del debito fuori bilancio. La restante somma da corrispondersi in acconti dell'importo di € 200.000,00 rispettivamente entro fine dicembre 2014, € 200.000,00 entro giugno 2015, € 200.000,00 entro dicembre 2015 ed € 235.315,39 entro giugno 2016, sino all'estinzione del debito:

- l'U.T.C. con nota Prot. n. 14766 del 01.04.2014 ha sottoposto la proposta di cui sopra all'avv. Avanzato, procuratore di controparte;

- con nota Prot. n. 15729 del 09.04.2014 lo Studio legale dell'avv. Avanzato ha dato riscontro alla suddetta nota, comunicando che ha sottoposto la stessa ai suoi assistiti signori Corsello-Lo Celso, i quali sono disponibili *—senza che ciò costituisca riconoscimento di alcun diritto, azione o ragione—* ad accettare il pagamento dilazionato come proposto con la suddetta missiva: con la clausola che, tuttavia, i signori Corsello-Lo Celso: a) provvederanno, una volta scaduta l'efficacia dell'Atto di precetto notificato il 24.01.2014, alla rinotificazione del detto Atto di precetto senza ulteriore aggravio di spese legali a carico del Comune; b) il mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine proposto determinerà la decadenza del Comune dal beneficio del termine ed i signori Corsello-Lo Celso agiranno in executivis per l'intera somma ancora dovuta e con imputazione delle somme versate ex art. 1194 C.C.; c) la rata da versare entro il mese di giugno 2016 di € 235.315,39 dovrà essere aumentata degli interessi legali maturati e maturandi dal 04.02.2014 sino al soddisfo;

- conseguentemente, si ritiene necessario procedere al riconoscimento del debito di:

a) € 450.783,10 per come stabilito in sentenza a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà, oltre interessi, al tasso legale, da calcolarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, mediante applicazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, di anno in anno, dal 1992 fino alla data di pubblicazione della Sentenza 06.06.2013; oltre al rimborso, in favore degli attori, delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre C.P.A. 4% € 200,00 e I.V.A. 22% € 1.144,00, e le spese di C.T.U. € 1.800,00, nella misura del 50% su € 3.600,00, oltre C.P.A. 4% € 72,00 e I.V.A. 21% € 393,12 pari ad € 2.265,12;

b) degli interessi legali maturati e maturandi dal 04.02.2014 sino al soddisfo, come richiesto dall'avvocato di controparte avv. Vincenzo Avanzato con nota Prot. n. 15729 del 09.04.2014 proporsi con l'ultima rata da versare entro il mese di giugno 2016;

VISTI i conteggi effettuati dallo studio legale Vincenzo Avanzato, trasmessi in allegato all'atto di precetto Prot. n. 3785 del 24.01.2014, per conto degli istanti signori: Corsello Antonio e Lo Celso Pompea Rosalba Raimonda, a titolo di risarcimento danni:

- €	450.783,10	Sorte Capitale;	
- €	296.041,81	Rivalutazione monetaria;	
- €	479.221,72	Interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità sino alla data della sentenza;	
<hr/>			
- €	1.226.046,63	Totale	
- €	25,24	Richiesta copie sentenza (2);	
- €	6.344,00	Spese di giudizio:	€ 5.000,00 + € 200,00 + 4% C.P.A. su € 5.000,00 € 1.144,00 + 22% I.V.A. su € 5.200,00
- €	2.265,12	50% CTU (€ 3.600,00)	€ 1.800,00 + € 72,00 + 4% C.P.A. su € 1.800,00 € 393,12 + 21% I.V.A. su € 1.872,00
- €	634,40	Spese atto di Precetto	€ 500,00 + € 20,00 + 4% C.P.A. su € 500,00 € 114,40 + 22% I.V.A. su € 520,00
<hr/>			
- €	1.235.315,39	Somma complessiva come da Atto di Precetto del 24.01.2014.	
-		oltre alle successive spese e compensi occorrenti sino all'effettivo soddisfo, anch'esse precettate;	

VISTI i conteggi effettuati, relativi agli interessi legali maturati e maturandi dal 04.02.2014 sino al soddisfo delle somme, come richiesto dall'avvocato di controparte avv. Vincenzo Avanzato con nota Prot. n. 15729 del 09.04.2014, tenuto conto che gli interessi legali vengono stabiliti con Decreto Ministeriale, anno per anno, pertanto il conteggio viene calcolato con il tasso legale vigente nel c. a. 2014 all'1%, che ammontano alla complessiva somma di € 15.704,30:

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
04/02/2014	30/06/2014	€ 400.000,00	1,00%	147	€ 1.610,96
04/02/2014	31/12/2014	€ 200.000,00	1,00%	331	€ 1.813,70
04/02/2014	31/12/2014	€ 200.000,00	1,00%	331	€ 1.813,70
01/01/2015	30/06/2015		1,00%	181	€ 991,78
04/02/2014	31/12/2014	€ 200.000,00	1,00%	331	€ 1.813,70
01/01/2015	31/12/2015		1,00%	365	€ 2.000,00
04/02/2014	31/12/2014	€ 235.315,39	1,00%	331	€ 2.133,96
01/01/2015	31/12/2015		1,00%	365	€ 2.353,15
01/01/2016	30/06/2016		1,00%	182	€ 1.173,35
Somma complessiva interessi legali dal 04.02.2014 al soddisfo di ogni rata					€ 15.704,30

PRESO ATTO che l'Avvocatura Comunale con nota Prof. n. 53028 del 17.12.2013 ha comunicato che ha già provveduto alla liquidazione del 50% dell'onorario per la C.T.U. svolta dall'Ing. Nicolò Vassallo, come da decreto di liquidazione emesso dal Giudice, Dott. Santoro, in data 24.01.2013, che liquida al C.T.U. "la complessiva somma di € 3.600,00 oltre accessori di legge che pone provvisoriamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50%", liquidando l'importo di € 2.265,12, giuste D.D. n. 376 del 22.02.2013 d'impegno di spesa e D.D. n. 312 del 14.02.2014 di liquidazione;

VISTO l'art. 194 comma 1 lett. "a" del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che modifica l'art. 37 del D. l.gs. N. 77/95;

VISTI gli artt. 107 e 163 del D.L. 267/2000, recepito con L.R. n. 30/2000;

PROPONE

Dare esecuzione alla sentenza n. 94/13 del Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicatti, e conseguentemente:

1) RICONOSCERE il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. "a" del Dec. l.eg.ivo 267/2000 pari ad € 1.251.019,69 in favore delle ditte:

• Corsello Antonio nato a Canicatti il 09.10.1963 - C.F.: CRS NTN 63R09 B602M e residente a Canicatti in Via Mons. Ficarra, 7;

• Lo Celso Pompea Rosalba Raimonda nata a Soletta (Svizzera) il 29.03.1967 C.F.: LCI. PPR 67C69 Z133E e residente a Canicatti in Via De Amicis, 9;

comproprietari di un terreno per una superficie di mq 6.839,47;

così composti:

a) € 1.226.046,63 a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà, oltre interessi, al tasso legale, calcolati sulla somma originaria di € 450.783,10, progressivamente rivalutata, mediante applicazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, di anno in anno, dal 1992 fino alla data di pubblicazione della Sentenza 06.06.2013;

b) € 15.704,30 per interessi legali dal 04.02.2014 al soddisfo di ogni rata:

c) € - 6.344,00 Spese di giudizio: € 5.000,00 +
€ 200,00 + 4% C.P.A. su € 5.000,00
€ 1.144,00 + 22% I.V.A. su € 5.200,00

d) € 2.265,12 50% CTU (€ 3.600,00) € 1.800,00 +
€ 72,00 + 4% C.P.A. su € 1.800,00
€ 393,12 + 21% I.V.A. su € 1.872,00

e) € 634,40 Spese atto di Precetto € 500,00 +
€ 20,00 + 4% C.P.A. su € 500,00
€ 114,40 + 22% I.V.A. su € 520,00

2) DARE MANDATO al Responsabile della P.O. n.° 1, di impegnare e liquidare in favore delle ditte sopra indicate la somma di € 1.251.019,69 relativa al risarcimento del danno per come stabilito in sentenza, comprese le spese di giudizio, il 50% di C.T.U., le spese dell'atto di precetto del 24.01.2014, la somma di € 15.704,30 per interessi legali dal 04.02.2014 al soddisfo di ogni rata, predisponendo, di volta in volta, in previsione della scadenza di ciascuna rata, secondo l'accordo fissato con la controparte, apposito atto deliberativo di impegno e liquidazione, al Capitolo 2615 denominato "Indennità di espropriazione e Debiti fuori bilancio" Titolo II, Funzione 9, Servizio 1, Int. 2.

Il Responsabile della P.O. n° 1
III Direzione
Ing. *Giacchino Melli*

ALLEGATO "A"

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE DI GIUDIZIO, C.T.U., ATTO DI PRECETTO

Spese del giudizio	€	5.000,00
C.P.A. 4% su € 5.000.00 =€	200,00
I.V.A. 22 % su € 5.200,00 =€	1.144,00
Totale Spese di giudizio		€ 6.344,00
Spese di C.T.U. al 50% su € 3.600.00	€	1.800,00
C.P.A. 4% su € 1.800.00 =€	72,00
I.V.A. 21 % su € 1.872.00 =€	393,12
Totale Spese di C.T.U. al 50%		€ 2.265,12
Spese Atto di Precetto del 24.01.2014	€	500,00
C.P.A. 4% su € 500.00 =€	20,00
I.V.A. 22 % su € 520.00 =€	114,40
Totale Spese Atto di Precetto del 24.01.14		€ 634,40
Richiesta copie (2) Sentenza		€ 25,24
TOTALE Spese di giudizio, C.T.U., Atto di Precetto e copie (2) Sentenza.		€ 9.268,76

CALCOLO INTERESSI LEGALI dal 04.02.2014 al soddisfo.

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Rata:	Giorni:	Interessi:
04/02/2014	30/06/2014	€ 400.000,00	1,00%	1^ rata	147	€ 1.610,96
04/02/2014	31/12/2014	€ 200.000,00	1,00%	2^ rata	331	€ 1.813,70
04/02/2014	31/12/2014	€ 200.000,00	1,00%	3^ rata	331	€ 1.813,70
01/01/2015	30/06/2015	.	1,00%		181	€ 991,78
04/02/2014	31/12/2014	€ 200.000,00	1,00%	4^ rata	331	€ 1.813,70
01/01/2015	31/12/2015		1,00%		365	€ 2.000,00
04/02/2014	31/12/2014	€ 235.315,39	1,00%	5^ rata	331	€ 2.133,96
01/01/2015	31/12/2015		1,00%		365	€ 2.353,15
01/01/2016	30/06/2016		1,00%		182	€ 1.173,35
Somma complessiva interessi legali dal 04.02.2014 al soddisfo						€ 15.704,30

Il Funzionario Amm.vo Resp.le
dell'Ufficio Espropriazioni
sig.ra G. A. Rizzo

Il Responsabile della P.O. n.º1
III Direzione
ing. Gioacchino Meli

Approvare la proposta avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai signori Corsello Antonio e Lo Celso Pompea Rosalba Rainonda, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento sezione distaccata di Canicattì n. 94/2013" che, anche se non trascritta, si intende integralmente riportata e si allega sotto la lettera A) per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

Cons. Lo Giudice, visto i tempi brevi connessi al pagamento della prima rata, propone sia data alla delibera l'immediata esecuzione.

Il Presidente pone in votazione la proposta che precede, per appello nominale, che riporta il seguente risultato:

Ultimata la votazione, la stessa ha dato il seguente risultato:

PRESENTI N. 16 consiglieri

Hanno votato:

A FAVORE N. 16 consiglieri

CONTRO Nessun consigliere

ASTENUTI Nessun consigliere

ASSENTI N. 14 consiglieri

(Muratore, Licata, Sacheli, Migliorini, Giardina Gno, Milioti, Maira, Frangiamone, Villareale, Rossano, Canicattì, Bordonaro, Seminare, Cacciato)

Il Presidente, accertato l'esito della votazione, ne proclama l'esito, in virtù del quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del cons. Lo Giudice, espressa nei termini prima citati;

Visto il risultato della superiore accertato e proclamato dal Presidente;


Con voti unanimi (14 assenti)

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Consigliere Anziano

F. Di Benedetto




Il Presidente

Avv. I. Turig



Il Segretario Generale

Dr. D. Tuttolomondo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 11 SET. 2014 al 25 SET. 2014, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto _____

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 -- comma 1 -- L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr. Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario